

Legge federale sulla procedura di consultazione

Disegno

(Legge sulla consultazione, LCo)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 2013¹,
decreta:

I

La legge del 18 marzo 2005² sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1

Abrogato

Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

- a. modifiche costituzionali;
- b. progetti di legge comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;
- c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale oppure che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- e. ordinanze e altri progetti non contemplati nella lettera d, ma che toccano considerevolmente tutti i Cantoni o alcuni di essi oppure la cui esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

² Una consultazione può essere svolta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

¹ FF 2013 7619

² RS 172.061

Art. 3a Rinuncia a una procedura di consultazione

Con una motivazione oggettiva è possibile rinunciare a una procedura di consultazione, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- a. l'entrata in vigore di un atto normativo o la ratifica di un trattato internazionale non può essere ritardata;
- b. il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze fra autorità federali;
- c. non sono da attendersi nuove informazioni dato che le posizioni delle cerchie interessate sono conosciute, in particolare poiché è stata già svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto;
- d. il progetto concerne un trattato internazionale che non presenta elementi sostanzialmente nuovi rispetto a trattati già vigenti e generalmente accettati in Svizzera conclusi con altri partner.

Art. 4 cpv. 2 lett. e nonché 4

² Sono invitati a esprimere il proprio parere:

- e. le commissioni extraparlamentari e gli altri ambienti interessati nel singolo caso.

⁴ Per i progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 la cerchia dei destinatari può essere limitata. Per i progetti secondo l'articolo 3 capoverso 1 devono essere consultati i Cantoni.

Art. 5 Indizione

¹ Le procedure di consultazione su progetti che emanano dall'Amministrazione sono indette:

- a. dal Consiglio federale per progetti secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a–d;
- b. dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2;
- c. dall'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.

² Il dipartimento può delegare la competenza di indire la procedura di consultazione all'unità amministrativa competente per i progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2.

³ La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione su un progetto che emana dal Parlamento.

⁴ La Cancelleria federale coordina le consultazioni. Essa ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 6 Organizzazione

¹ L'autorità competente per indire la consultazione, ne prepara la procedura, ne assicura lo svolgimento, raccoglie i risultati e li valuta. Quando la consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.

² Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccogliere i risultati.

Art. 7 Forma e termine

¹ La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono.

² L'autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può invitare inoltre le cerchie interessate a sedute di lavoro. Queste sono oggetto di un verbale.

³ Il termine per rispondere è di almeno tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il termine minimo è prolungato:

- a. di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;
- b. di due settimane, se la consultazione comprende il periodo fra Natale e Capodanno;
- c. di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.

⁴ Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può essere abbreviato. L'urgenza deve essere giustificata con motivazione oggettiva ai destinatari della consultazione.

Art. 8 cpv. 2

² I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.

Art. 9 cpv. 1 lett. b e c

¹ Sono accessibili al pubblico:

- b. al termine della procedura, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di lavoro secondo l'articolo 7 capoverso 2;
- c. il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.

Art. 10

Abrogato

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.